

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1976

che adotta un programma di ricerca e d'insegnamento (1976/1980) per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della fusione e della fisica dei plasmi

(76/345/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, dati i rilevanti sforzi necessari per raggiungere lo stadio di applicazione della fusione termonucleare controllata, da cui la Comunità potrebbe trarre beneficio in particolare nel contesto più generale della sicurezza dell'approvvigionamento di energia a lunga scadenza, è opportuno proseguire in comune, nelle varie fasi del loro sviluppo, i lavori sinora intrapresi in questo settore;

considerando che i progressi compiuti nel corso del terzo programma quinquennale pongono in evidenza la necessità di costruire, in particolare per i dispositivi di tipo Tokamak, apparecchiature di maggiori dimensioni, più complesse e costose, la cui realizzazione non può essere intrapresa da un singolo laboratorio associato;

considerando che le ricerche proposte dalla Commissione costituiscono un mezzo adeguato per proseguire l'azione e che pertanto è interesse comune adottare un programma pluriennale nel settore della fusione e della fisica dei plasmi;

considerando che occorre che la Comunità continui ad incoraggiare, da un lato, la realizzazione di alcuni impianti inerenti ad azioni considerate prioritarie mediante la concessione di un tasso preferenziale di partecipazione alle spese per tali impianti e, dall'altro, la realizzazione di grandi progetti in comune da parte di tutti i laboratori associati;

considerando inoltre che è opportuno favorire la mobilità del personale fra gli organismi che collaborano all'attuazione del programma,

DECIDE:

Articolo 1

Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1976 viene adottato un programma di ricerca e di insegnamento nel settore della fusione e della fisica dei plasmi, definito in allegato.

Articolo 2

L'importo massimo degli impegni di spesa e il massimo dell'organico necessari per la realizzazione del programma sono fissati rispettivamente a 124 milioni di unità di conto e a 113 agenti; l'unità di conto è definita nell'articolo 10 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 12. 1. 1976, pag. 43.

⁽²⁾ GU n. C 35 del 16. 2. 1976, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 10. 5. 1973, pag. 1.

Articolo 3

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1976.

La Commissione presenterà al Consiglio, nel 1978, una proposta di revisione volta a sostituire al presente programma un nuovo programma quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. MART

*ALLEGATO***FUSIONE E FISICA DEI PLASMI**

1. Il programma che sarà svolto verterà su :

- la fisica generale inerente al settore considerato, in particolare gli studi di carattere fondamentale o relativi al confinamento mediante dispositivi adatti e i metodi di produzione e di riscaldamento dei plasmi ;
- lo studio del confinamento in configurazioni chiuse di plasmi di densità e di temperatura variabili entro una vasta gamma ;
- la produzione e lo studio di plasmi ad alta ed altissima densità ;
- il miglioramento dei metodi di diagnostica ;
- lo studio dei problemi tecnologici connessi con le ricerche in corso e dei problemi relativi alla tecnologia dei reattori termonucleari.

Tali lavori verranno effettuati tramite contratti di associazione o contratti di durata limitata intesi ad ottenere i risultati necessari per la realizzazione del programma.

2. Il programma definito al punto 1 costituisce un elemento di collaborazione a lunga scadenza comprendente la totalità delle attività iniziate nel settore della fusione e della fisica dei plasmi negli Stati membri. Esso è elaborato per giungere, a tempo debito, alla realizzazione in comune di prototipi ai fini della relativa industrializzazione e commercializzazione.

3. A tale obiettivo vengono assegnati un importo massimo di 124 milioni di unità di conto e un numero massimo di 113 agenti. L'importo indicato dovrà coprire :

- le spese per le attrezzature delle azioni considerate prioritarie ;
- le spese per la mobilità del personale ;
- le altre spese per le azioni da svolgere nell'ambito del programma.

4. Entro il limite dell'importo massimo di 124 milioni di unità di conto :

- a) un importo massimo di 39 milioni di unità di conto sarà destinato al finanziamento delle azioni definite al punto 5, con un tasso preferenziale e uniforme di partecipazione di circa il 45 %. Quale contropartita, tutti gli associati potranno partecipare agli esperimenti effettuati grazie a tali attrezzature ;
- b) un importo massimo di 4 milioni di unità di conto sarà destinato alle spese di gestione e alle spese per assicurare al personale la mobilità necessaria per lavorare in seno agli organismi che collaborano alla realizzazione del programma ;
- c) l'importo che non sarà stato assegnato alle azioni e spese di cui alle lettere a) e b) costituirà il massimale della partecipazione finanziaria delle Comunità alle altre spese delle associazioni. Tale partecipazione avverrà in base ad un tasso uniforme del 25 % circa.

5. La Commissione, dopo aver esaminato i vari progetti sotto il profilo tecnico, potrà finanziare al tasso del 45 % circa le azioni sottoelencate, ritenute prioritarie dal gruppo di collegamento, entro gli importi massimi seguenti :

(in milioni di unità di conto)

— Tokamak e JET	50
— Sistemi a beta elevato	20
— Sistemi a beta debole (Stellarator)	5
— Processi di riscaldamento e di iniezione	12
— Tecnologia	18
— Processi ad altissima densità	2

Ciascuno degli importi costituisce un massimo delle spese da prendere in considerazione per ogni linea o titolo di azione prioritaria. Inoltre l'importo totale di tutte le linee non potrà oltrepassare la somma di 86,7 milioni di unità di conto.